



**VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL' ASSOCIAZIONE LA LUNA NEL POZZO**



Il giorno 15 ottobre 2022, alle ore 18,00 presso la sede dell' associazione in Via Luigi Sturzo 53, si è riunita in seconda convocazione, la assemblea straordinaria dei soci dell' associazione La Luna nel Pozzo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Integrazioni allo statuto dell' Associazione così come richieste dal Terzo dipartimento della Regione Molise con PEC del 23.09.2022 al fine di consentire il consolidamento della migrazione nel RUNTS. Trasformazione della denominazione da Atto costitutivo a Statuto.

2- Implementazione dell' art. 4 dello statuto con l' attività di terapia ABA.

Ai sensi dell' art. 11 dello statuto della società, l' assemblea risulta validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che nominano all' unanimità quale presidente dell' assemblea la dott.ssa Monica Petitti e quale segretario la sig.ra Muretta Giuliana

Il presidente, rileva, che l' assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull' ordine del giorno.

In relazione al primo punto all' ordine del giorno, il presidente informa l' assemblea che con nota inviata tramite PEC il 23.09.2022, il terzo dipartimento della regione Molise ha richiesto integrazioni allo statuto dell' associazione al fine di completare l' iter di migrazione nel RUNTS.

In particolare la Regione Molise richiede di implementare l' art. 11 dello statuto. Tale articolo riguarda il funzionamento dell' assemblee dell' associazione. L' integrazione riguarda il recepimento di quanto previsto dall' art. 25 co.1,2,3 e dall' art. 24 del CTS. Inoltre viene richiesto che la denominazione sia non quella di Atto costitutivo ma quella di Statuto.

Si passa alla discussione relativa al secondo punto all' ordine del giorno in relazione al quale la presidente precisa la necessità di aggiungere nello statuto all' art. 4 fra le attività svolte, quella afferente alla terapia ABA.

Il Presidente, da lettura, delle modifiche apportate allo statuto in base alle integrazioni richieste e alla nuova attività svolta e dopo ampia discussione, l' assemblea all' unanimità dei presenti delibera di approvare tutte le modifiche statutarie apportate.

Il testo del nuovo Statuto con le modifiche apportate ed approvate viene allegato al presente verbale.

L' assemblea dà mandato alla presidente di provvedere agli adempimenti di registrazione di nuovo statuto così come modificato.

Null' altro essendovi da deliberare, l' assemblea termina alle ore 20,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Monica Petitti

Il segretario

Muretta Giuliana

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE TERRITORIALE

21 OTT 2022

2^a

1350 200,00

20-10-2022 03075 022,00

TOTALE GENLE 200,00

Descrizione	Importo	Importo Netto	Importo Lordo
IMPOSTA SULLA RENDITA	200,00	200,00	200,00
TOTALE	200,00	200,00	200,00

UFFICIO TERRITORIALE



L'addetto
Giuseppe Lanzetta

**STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
LA LUNA NEL POZZO**



Art. 1 - Costituzione

Ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'APS "LA LUNA NEL POZZO" che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) di seguito indicato come CTS, autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema del Terzo Settore italiano e internazionale.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale nel Comune di Termoli (CB) in via Luigi Sturzo n. 53. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Termoli non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART.3 - Finalità e attività

L'associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs. 111/2017 in particolar modo opera per le finalità e gli scopi sotto indicati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo uno comma uno e due della legge 8 novembre 2000, numero 328 e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni (art 5 lett a);
- interventi e prestazioni sanitarie (art 5 lett. B)
- prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (art 5 lett c);
- educazione istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n.53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art 5 lett d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi (art 5 lett e);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art 5 lett h);
- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art 5 lett i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso (art 5 lett k);
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art 5 lett n);
- servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia l'impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106 (art 5 lett p);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141 e successive modificazioni (art 5 lett s);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art 5 lett v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 Marzo 2000 n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 Dicembre 2007 n.244 (art 5 lett w);
- cura di procedure di adozione internazionale, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n.184 (art 5 lett x);
- protezione civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni (art 5 lett y).

ART.4 attività

Le finalità di cui al precedente articolo verranno perseguite:



G.R. A.P. G.M. S.M. F.P. D.S. G.P. M.P.

- sostenendo in senso morale psicologico e materiale tramite adeguate iniziative e servizi persone più deboli e in difficoltà;
- studiando i problemi sociali ricercandone le soluzioni;
- perseguendo un'azione di orientamento e di stimolo al fine di accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti del sociale
- tutelando e promuovendo i diritti delle minoranze per assicurare loro una vita decorosa conforme alla dignità umana;
- collaborando con enti pubblici e privati ed iniziative e servizi di sostegno e promozione sociale;
- promuovendo organizzando e gestendo ogni iniziativa di carattere culturale formativo ricreativo assistenziale umanitario che possa contribuire alla realizzazione di una società più solidale
- promuovendo organizzando e gestendo iniziative e servizi per l'infanzia durante tutto l'anno a carattere formativo e ricreativo che possa contribuire all'armonico sviluppo della personalità di fanciullo;
- tutelando i diritti delle donne dei bambini e degli adolescenti soprattutto quelli in difficoltà;
- gestendo le problematiche sociali legate all'immigrazione
- fornendo un supporto alle famiglie alle strutture e alle organizzazioni che devono convivere con problemi della disabilità
- contrastando il fenomeno della violenza fisica e psicologica dei confronti dei minori analizzando i meccanismi che lo scatenano per individuarle e prevenirla;
- creando un movimento ideale culturale che lavorando in sinergia con altri enti organizzazioni abbia come fine lo scambio di informazioni per migliorare i vissuti quotidiani ed evitare le violenze sulle persone più deboli;
- promuovendo interventi di educazione familiare al fine di attivare un servizio di consulenza educativa per i genitori;
- attivando percorsi individualizzati per integrare valorizzare tutte le differenze all'interno di un gruppo;
- svolgendo attività formativa e di consulenza rivolta insegnanti educatori e genitori;
- gestendo laboratori esperienziali di creatività manualità cultura e lingue straniere danza e teatro;
- organizzando laboratori legati all'uso della scrittura per scoprire le specificità emozionali e comunicative
- svolgendo attività di counseling individuale di coppia e di famiglia;
- promuovendo in collaborazione con altre organizzazioni associazioni e federazioni europee la costituzione di una conferenza europea delle associazioni e delle federazioni nazionali di difesa dei diritti sociali;
- eseguendo interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;
- promuovendo e realizzando le ricerche di attività complesse di sistema inerenti le scienze e le tecnologie le tecniche e le produzioni l'ecologia avanti per obiettivo l'affermazione della salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini la difesa dell'ambiente dei diritti sociali e del dialogo interculturale;
- fornendo un servizio di consulenza e implementazione di percorsi di terapia ABA (analisi del comportamento applicata) con la collaborazione di professionisti del settore;
- avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali nazionali e sovranazionali, anche attraverso la stipula di convenzioni e della promozione di reti e collaborazioni con altre Associazioni, Reti, Società ed Enti avendo scopi analoghi, complementari o connessi ai propri. In generale sono potenziali settori di intervento dell'associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D. Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5 Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART.6 La forma associativa

Possono aderire alla luna nel pozzo:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere, orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;

M.P. G.P. D.S. G.M. A.P. F.P. A.P. G.M. L.P.

- le associazioni di promozione sociale (APS) ai sensi del D. Lgs 117/17 e altre Associazioni senza scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
 - le Società di Mutuo Soccorso (SMS disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie presentate al consiglio direttivo; mancato versamento della quota associativa morte in caso di persona fisica o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica); esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 7- Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art 8 del Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto purché iscritti da almeno tre mesi nel libro delle associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo il disposto degli organi sociali ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al comitato direttivo.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 9- Volontari associati e assicurazioni obbligatoria

L'associazione, nello svolgimento delle sue attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

M.P. G.P. D.S. G.M. A.P. L.P.

ART.10 Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- assemblee degli associati;
- comitato direttivo;
- presidente;
- organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 31 del D. Lgs 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive hanno una durata di 5 anni e possono essere riconfermate; le eventuale sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 11 Assemblee

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell' Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l' organo sovrano dell' Associazione e all' attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l' organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in base all' avviso di convocazione..

Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell' organo di Amministrazione almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l' opportunità.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell' organo direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi, da altro membro dell' organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea ma anche tramite fax e/o informatica a mezzo email, pec, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L' Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l' Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall' orario di convocazione.

Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L' Assembla ordinaria :

- nomina revoca i componenti dell' organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l' entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull' esclusione dei soci dall' associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell' art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione nei loro confronti;
- approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dall' Organo direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell' attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L' assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che l' organo direttivo lo reputi necessario
- ogni volta che ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci;

L' Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell' Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

M.P. G.P. D.S. S.M. F.P. A.R. G.M. J.P.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto salva diversa determinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non via sia rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Comitato Direttivo mancanti; In questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al

coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio.

L'assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

E' possibile partecipare sia alle Assemblee Ordinarie che Straordinarie, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali che consentano collegamenti in videoconferenza audio e video da remoto. In tale evenienza è possibile esprimere da parte dei soci collegati a distanza, il proprio voto per corrispondenza o in alternativa per corrispondenza digitale o elettronica mediante le medesime piattaforme di collegamento utilizzate, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa al voto.

ART. 12 Comitato direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26 del D. Lgs 117/2017.

Il Comitato Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera maggioranza dei presenti.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.

In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite email, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'ingiustificata assenza di un consigliere ha più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere al suo interno il Presidente;
- amministrare l'associazione;
- predisporre il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

M.P. G.P. D.S. G.M. F.P. A.P. G.M. F.P.

realizza il programma di lavoro promuovendone coordinandone l'attività e utilizzando della spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro del terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.13 Il presidente

Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea del Comitato Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo di amministrazione.

Il Comitato Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Convoca presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta l'anno) e del Comitato Direttivo (almeno due volte l'anno) e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dei tali organi, riferendo al Comitato Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Comitato Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

ART. 14 Comitato scientifico

Si occupa dell'elaborazione dell'approfondimento tecnico -scientifico sugli argomenti inerenti gli scopi sociali, dei rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche nazionali e internazionali, nonché dell'organizzazione e programmazione dell'attività culturale e di formazione dell'associazione. Al suo interno elegge un Presidente e un Ufficio di Presidenza con tutti i Responsabili di settore.

ART. 15 Organo di controllo

L'assemblea prevede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse l'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento
 - al superamento dei limiti di cui all'art 31 del D. LGS 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art 14 del D. LGS 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo l'organo di controllo.
- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ufficio
Entrate

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 178426/2022 del 25-10-2022
Doc. Principale - Class. 0 - Copia Documento

M.P. G.P. D.S. S.M. P.P. A.P. G.M. G.R.

ART. 16 Organo di revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art 31 del D. Lgs 117/2017. È formato in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registr, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea dell'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 17 Risorse

L'Associazione può assumere i lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto dell'articolo 16, 17 e 36 del D. Lgs 117/2017.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal comitato direttivo intestato all'associazione.

ART. 18 Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal comitato direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Comitato Direttivo procede ad adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art 6 del D. Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 14 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs 117/2017.

ART 21 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45 del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione italiana sociale.

ART 22 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.



Monica Pettit
Gabriella Pettit
Domenica Scudella
Antonietta Paris
Gabriella Murella
Fabio Pareschi
Giovanna Pettit
Giovanna Mostardina